

Comuni del Lazio

e, p.c., Ministero della Cultura
Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
Servizio V - Tutela del paesaggio
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: Disposizioni generali sui procedimenti urbanistici e paesaggistici relativi a piani attuativi, piani particolareggiati e programmi urbanistici.

Con l'approvazione del PTPR di cui alla deliberazione di Consiglio regionale n. 5/2021, pubblicata sul BUR n. 56 del 10.06.2021 - S.O. n.2, i piani attuativi, piani particolareggiati e programmi urbanistici comunque denominati, e relative modifiche o varianti, che interessino, anche parzialmente, beni paesaggistici di cui all'art. 134, comma 1, lett. a), b) e c), del d.lgs. 42/2004 dovranno acquisire il parere paesaggistico di cui all'art. 16 della legge 1150/1942, come disciplinato dall'art. 55, comma 4, delle norme del PTPR.

Tale parere si configura quale preventivo, per cui è necessario che sia acquisito anticipatamente rispetto all'avvio del procedimento urbanistico di approvazione, essendo dunque possibile, solo dopo l'ottenimento di tale parere, inviare il piano ai fini delle procedure urbanistiche previste dalla l.r. 36/1987 o da altre normative relative alla pianificazione di livello attuativo (ad esempio la l.r. 38/1999, che, in tema di piani urbanistici operativi comunali, prevede la competenza della Provincia).

In proposito è opportuno, in primo luogo, indicare quale sia l'atto idoneo da sottoporre al parere ex art. 16 legge 1150/1942. È da ritenere, per i procedimenti che prevedono la preventiva adozione da parte di un organo comunale (ad esempio, artt. 1 e 4 della l.r. 36/1987), che sia tale deliberazione di adozione, in quanto formale espressione di volontà dell'amministrazione, ad essere oggetto di trasmissione. Per le ipotesi previste dalla normativa regionale in cui invece è assente, ai fini urbanistici, un provvedimento di preventiva adozione (art. 1bis, commi 1 e 2, della l.r. 36/1987), si ritiene di lasciare ai comuni una certa discrezionalità circa l'atto ritenuto idoneo a manifestare la volontà formale dell'ente, purché si tratti di atto dotato di ufficialità; per le ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 1bis, può darsi luogo ad un'adozione a fini paesaggistici, comunque ammissibile in quanto la norma - seppure non la prevede - attiene alle sole procedure urbanistiche, mentre per le fattispecie di cui al comma 2, che si perfezionano con una determinazione dirigenziale, è sufficiente la trasmissione dello schema di provvedimento.

Occorre poi precisare che il preventivo parere di cui sopra si rende necessario anche per tutte le modifiche o varianti relative ad aree non soggette a vincolo paesaggistico ma comunque ricomprese in un piano o programma approvato che sia interessato, nel suo complesso, da beni paesaggistici.

Va anche rimarcato come i piani o programmi e loro modifiche o varianti per cui si presenta un'istanza di parere ex art. 16 legge 1150/1942 dovranno sempre essere corredati della relazione paesaggistica prevista dagli artt. 54 e 55 delle NTA del PTPR, documento imprescindibile a partire dalla iniziale elaborazione dell'attività di pianificazione.

Ai sensi della disposizione di cui all'art. 55, comma 4, introdotta dal PTPR, pertanto, gli atti di pianificazione in questione non ancora trasmessi alla Regione dovranno essere, a cura del comune, inviati alla Regione ed alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della Cultura (e per opportuna conoscenza alla Direzione generale in indirizzo) ai soli fini dell'acquisizione del parere paesaggistico, provvedimento, come detto, propedeutico alla successiva attivazione del procedimento urbanistico di cui agli artt. 1, 1bis e 4 della l.r. 36/1987 o previsto da altre normative relative alla pianificazione attuativa.

Il parere paesaggistico ex art. 16 della legge 1150/1942 è quindi reso dalla Regione dopo aver acquisito, ai sensi dell'articolo 17bis della legge 241/1990, il concerto del Ministero sulla rispondenza alle norme di tutela del paesaggio, da esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta, ossia dalla trasmissione, da parte della Regione, della proposta di parere alla Soprintendenza. È da ritenere che, alla luce dell'unificazione delle Soprintendenze e della confluenza delle competenze paesaggistiche ed archeologiche nella medesima struttura ministeriale, il concerto espresso ai sensi dell'art. 55, comma 4, del PTPR sia comprensivo, laddove necessario, di entrambi i profili di tutela.

In merito ai procedimenti in corso, ossia relativi a istanze di pareri ex art. 16 per piani e programmi o loro modifiche e varianti ad oggi presenti presso gli uffici regionali, occorre distinguere tra quelle presentate prima della data di pubblicazione del PTPR e quelle successive alla vigenza dell'art. 55.

Per i primi, la scrivente Direzione trasmetterà la relativa documentazione, laddove completa, alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della Cultura (e per opportuna conoscenza alla Direzione generale in indirizzo) corredata dalla proposta di parere per l'acquisizione del concerto.

Per i secondi, sarà cura del comune proponente inviare la documentazione alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della Cultura (e per opportuna conoscenza alla Direzione generale in indirizzo e alla scrivente Direzione regionale) ai sensi dell'art. 55, comma 4, del PTPR; solo dopo tale invio gli uffici della Scrivente procederanno a formulare la proposta di parere per il concerto con il Ministero previsto dalle norme del PTPR. In tale ipotesi si conviene che l'eventuale presenza in atti del SIP in luogo della relazione paesaggistica prevista dagli artt. 54 e 55 del PTPR non sia ostativa alla prosecuzione del procedimento, purché abbia gli stessi contenuti sostanziali della relazione paesaggistica.

Resta inteso che, in tutti i casi sopra esposti, ossia istanze di parere ex art. 16 della legge 1150/1942 ancora da trasmettere o già trasmesse, i termini dei procedimenti urbanistici non decorrono.

Si ritiene opportuno, infine, dettare ulteriori disposizioni procedurali relative al procedimento di approvazione urbanistica dei piani e programmi o loro modifiche e varianti, e ciò indipendentemente dalla circostanza che siano interessati o meno da beni paesaggistici.

Le modifiche e le varianti di piani o programmi dovranno essere redatte secondo i medesimi elaborati del piano approvato, e in essi specificamente e chiaramente rappresentate graficamente; per la comprensione del complessivo assetto del piano oggetto di modifica, si rende necessario che tali elaborati siano estesi all'intero perimetro del piano approvato e contengano i dati relativi all'intero piano.

Infine, si rammenta che anche per le procedure urbanistiche in questione trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 66ter della l.r. 38/1999, il quale prevede “*1. In sede di istruttoria finalizzata all'approvazione dei piani regolatori generali e loro varianti nonché dei relativi piani attuativi, la Regione, qualora accerti irregolarità o carenze formali, procedurali o documentali, richiede al comune di sanare le irregolarità e di integrare la documentazione mancante entro il termine massimo di sessanta giorni. 2. Gli uffici regionali competenti restituiscono per improcedibilità il piano: a) in presenza di irregolarità, omissioni o carenze non sanabili; b) qualora il comune non provveda entro il termine assegnato ai sensi del comma 1*”.

Il funzionario
Stefano Levante

Il Direttore
Manuela Manetti